



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 66/2025

nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. **68743**

depositato il 21 marzo 2022, proposto da:

P. G., c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Rita De Michele ed

elettivamente domiciliato in Palermo in corso Finocchiaro Aprile n. 195/B

presso lo studio del medesimo avvocato per mandato allegato al ricorso

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e

difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv. Gino Madonia;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 7 gennaio 2025, come da verbale di

udienza;

FATTO

1.- Con l'atto introduttivo del giudizio P.G. ha premesso:

a)- di avere maturato numerosi contributi per un totale di 749 settimane nel periodo intercorso dal 1984 al 2007, nel regime generale INPS;

b)- a decorrere dal 9.10.1995 e sino al 31.08.2020 il ricorrente ha maturato la propria contribuzione nella gestione INPS pubblici dipendenti;

c)- in data 11.11.2020 formulava domanda di pensione di vecchiaia alla Gestione Pubblica dell'INPS. Contestualmente con domanda n. prot. INPS n. 5500.11/11/2020.0983465 dell'11.11.2020, il ricorrente presentava domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2, L. 29/79 dei contributi versati nel regime generale INPS. Successivamente, in data 20.11.2020, il ricorrente presentava alla gestione lavoratori dipendenti domanda di pensione supplementare di vecchiaia, evidenziando nel modulo l'avvenuta presentazione della domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi;

d)- con pec del 4.2.2021, in riscontro a tale richiesta, l'INPS ha comunicato che *“rebus sic stantibus l'accoglimento dell'istanza di ricongiunzione non è più possibile dal momento che la contribuzione di cui si richiede il trasferimento risulta già oggetto di differente trattamento pensionistico. L'istanza di L. 29/79 verrà pertanto respinta”*.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di:

- ritenere e dichiarare il diritto all'accoglimento della domanda di ricongiunzione presentata in data 11.11.2020; -per l'effetto, condannare l'INPS a comunicare al ricorrente l'onere di ricongiunzione alla data della domanda dell'11.11.2020. - ritenere e dichiarare il diritto ad ottenere, all'esito dell'avvenuta accettazione dell'onere di ricongiunzione, un'unica pensione comprendente i periodi ricongiunti a decorrere dalla data della domanda del 11.11.2020, ai sensi dell'art. 2, L. 29/79, condannando l'INPS a riquantificare il trattamento pensionistico del ricorrente a decorrere dalla data della domanda dell'11.11.2020 oltre interessi e rivalutazione come per legge; -condannare l'INPS al pagamento del dovuto, oltre interessi e rivalutazione, adottando qualsivoglia ulteriore e consequenziale statuizione;

con vittoria delle spese di lite.

2)- Con memoria di costituzione l'INPS ha dedotto:

a)- che il ricorrente era titolare di pensione di vecchiaia CTPS con decorrenza settembre 2020;

b)- l'oggetto del giudizio deve essere limitato alla domanda di accertamento del diritto alla ricongiunzione nella cassa CTPS. Ogni statuizione relativa alla pensione supplementare in fondo AGO esula dalla giurisdizione contabile;

c)- il diritto alla ricongiunzione dei contributi in AGO in questione, è escluso preliminarmente dal fatto che la domanda di pensione supplementare del 20.11.2020 è comunque da considerarsi implicita rinuncia alla domanda di ricongiunzione, perché successiva e incompatibile; la pensione supplementare, infatti, in tanto poteva essere erogata, in quanto i periodi contributivi non venissero ricongiunti;

d)- in ogni caso, la domanda di ricongiunzione non è ammissibile, perché -ai sensi dell'art. 2 della L.29/79 la domanda di ricongiunzione deve essere presentata in costanza di rapporto lavorativo e non -come nella vicenda in esame- da un soggetto già in pensione.

L'INPS ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

3)- Con ordinanza n. 48 del 2023 il Giudice ha così disposto: “-rilevato che parte ricorrente ha sostenuto che alla data del giorno 11 novembre 2020, al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione, non aveva ancora trasmesso la domanda di pensione di vecchiaia e che, conseguentemente, non poteva ritenersi pensionata; -che l'INPS ha sostenuto che il ricorrente era cessato dal servizio nell'agosto 2020;

*RITENUTO -che, impregiudicata ogni decisione su questioni di rito e di merito, che sarà risolta al momento della sentenza, si rende necessario chiedere informazioni all'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Palermo in merito alla situazione lavorativa del ricorrente P. G., nato a OMISSIS, già dipendente del Ministero dell'Istruzione; in particolare, l'Ufficio Scolastico -con apposita documentata relazione, che dovrà essere depositata presso la segreteria di questa Sezione entro il 26 maggio 2023- dovrà chiarire: a)- se il summenzionato P. fosse ancora in servizio a qualunque titolo nel periodo compreso tra il giorno 1 settembre 2020 e il giorno 11 novembre 2020; b)- se il summenzionato P. in data antecedente al 31 agosto 2020 avesse presentato domanda di pensione o formali dimissioni dal servizio; si chiede, in tal caso, di allegare alla relazione la domanda di pensione o la lettera di dimissioni; **p.q.m.** onera l'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Palermo di depositare relazione nei sensi sopra esposti”.*

4)- Successivamente l'Ufficio Scolastico Regionale ha depositato la richiesta documentazione; le parti hanno dedotto con memorie.

5)- All'udienza del 7 gennaio 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

1)- Preliminarmente, va rilevato che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al

rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione.

Per quanto premesso, non rilevano di per sé i vizi dell'atto o del procedimento che ha condotto al provvedimento di diniego del trattamento richiesto, ma piuttosto dovrà essere valutato se la parte ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato e, quindi, dovrà essere valutata l'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al trattamento pensionistico.

Sempre in via preliminare, va precisato che esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti, quale giudice delle pensioni pubbliche, la cognizione sulle questioni inerenti alla pensione supplementare del ricorrente.

2)- L'oggetto del giudizio, dunque, deve limitarsi a verificare se sussista il diritto del ricorrente alla ricongiunzione in gestione pubblica di diversi periodi contributivi in gestione generale INPS indicati nella domanda amministrativa del giorno 11 novembre 2020.

Il Decidente ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento, poiché l'istanza amministrativa è stata presentata dal ricorrente, quando egli aveva cessato il rapporto di servizio e, quindi, non era più legittimato alla richiesta.

Al riguardo, il Giudice osserva che l'art. 1, comma 1, della legge n. 29 del 1979 prevede che: *“Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i*

superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative". L'art. 4, comma 1, della medesima legge, a sua volta, stabilisce che: "La facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa".

Da tali disposizioni -e specificamente dall'art. 1, che richiama testualmente l'espressione "lavoratore"- si evince che la domanda di ricongiunzione deve essere presentata dall'interessato quando ancora è in corso il rapporto di lavoro, incluso l'ultimo giorno, o -in ogni caso- prima dell'acquisizione dello *status* di pensionato.

Va rammentato che, con norma di carattere speciale, l'art. 4, comma 2, della medesima legge n. 29 del 1979 prevede che: "La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa". Ciò significa che la facoltà di richiedere la

ricongiunzione dopo il pensionamento ha carattere eccezionale ed è ammessa soltanto in presenza dei presupposti indicati dalla disposizione da ultimo richiamata.

Nel caso specifico il Giudice osserva che dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale di Palermo, in riscontro all'ordinanza n. 48 del 2023 di questa Corte, si evince che il ricorrente, quando ancora lavorava per l'amministrazione scolastica, presentava domanda di pensione di vecchiaia il 10 gennaio 2020; successivamente continuava l'attività lavorativa sino al 31 agosto 2020 e veniva collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal giorno 1 settembre 2020. D'altra parte, la pensione di vecchiaia erogata dall'INPS ha avuto come decorrenza proprio il giorno 1 settembre 2020.

E' quindi evidente che la presentazione della domanda amministrativa di ricongiunzione, datata 11 novembre 2020, è avvenuta soltanto quando il ricorrente non poteva più considerarsi "lavoratore", essendo in quiescenza dal giorno 1 settembre 2020. Né, peraltro, sussistevano le condizioni che -ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 29 del 1979- giustificano la richiesta di ricongiunzione anche dopo il pensionamento.

Va conclusivamente ritenuto che, alla luce del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 29 del 1979 la domanda di ricongiunzione non poteva essere accolta dall'INPS, in quanto formulata da soggetto ormai pensionato. Da ciò consegue il rigetto del ricorso.

La particolarità della fattispecie, tenuto conto della formulazione non univoca dell'art. 4 della legge n. 29 del 1979, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

	8	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa	
	ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:	
	-rigetta il ricorso;	
	-compensa le spese di lite;	
	-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi	
	dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il	
	deposito della sentenza;	
	-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei	
	dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del	
	ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a	
	soggetti diversi dalle parti.	
	Così deciso in Palermo, in data 7 gennaio 2025	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone	
	di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del	
	ricorrente	
	Palermo, 7 gennaio 2025	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Palermo, 4 marzo 2025	

Pubblicata il 4 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente

provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi

di P.G. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 4 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)